



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N.25 del 03/03/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4533/13. CAUSA VESTIWORK C/ COMUNE DI ROMETTA. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 13:30, nella Delegazione Municipale di Rometta Marea, si è riunita sotto la presidenza del Vice Sindaco Geom. Alberto Magazù la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ABBADESSA ROBERTO	Sindaco	assente
MAGAZU' ALBERTO	Vice sindaco	presente
CATANZARO MARIA	Assessore	presente
SESTA VALENTINO	Assessore	assente
BORGHETTI ANTONIO	Assessore	presente

PRESENTI: 3

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unita proposta n. 27 del 18 febbraio 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Vice Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Giuseppe Pavone con studio Messina Via Consolare Valeria n. 81;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. **Dare atto** che la complessiva spesa di € 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2014 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 27 DEL 18/02/2014

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4533/13. CAUSA VESTIWORK C/ COMUNE DI ROMETTA. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA

Testo Proposta:

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 28 dicembre 2010 si autorizzava il sindaco pro tempore a proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo n. 3450/2010 presentato dalla società Vestiwork s.r.l. di Palermo, assunto al protocollo generale in data 3 dicembre 2010 al n. 18149;

Che con il medesimo atto si provvedeva a nominare quale legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Giuseppe Pavone;

Che con sentenza n. 4533 del 2013, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione avverso il summenzionato decreto ingiuntivo ed ha condannato il Comune di Rometta al pagamento delle spese di giudizio, liquidati in complessivi € 2.500,00, di cui € 101,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;

Vista la nota dell'Avv. Pavone, avvocato di fiducia nella causa de quo, assunta al protocollo generale in data 12.02.14 al n. 1599, con la quale consiglia di intraprendere atto di appello;

Considerato:

Che per la costituzione nel suddetto giudizio è necessario "ex lege" il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 140/12) decurtati del 30%;

Visto il D.L. 19/12/2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014.

Visto l'art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non

superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. **Approvare** la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Autorizzare** il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi il quale, dovrà attenersi alle tariffe minime previste dal D.M. 140/2012 ulteriormente decurtate del 30% accompagnando le parcelle con la specifica delle spese e degli onorari;
3. **Attribuire** al suddetto legale la somma di Euro 500,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 quale anticipo spese;
4. **Dare atto** che la complessiva spesa di € 634,40 trova imputazione e regolare copertura finanziaria al codice 1010203 del redigendo Bilancio 2014 Cap. 1058 previsto per: "*Spese per liti, arbitraggi, etc.*";
5. **Dare atto** che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei componenti funzionari responsabili di area.
6. **Dare atto** che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Giunta

IL PROPONENTE

L'Assessore competente
Geom. Alberto Magazù

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 4533/13. CAUSA VESTIWORK C/ COMUNE DI ROMETTA. NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 18/02/2014

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casate

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 18/02/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino

Area Amministrativa

Da: "Avv. Giuseppe Pavone" <avv.giuseppe.pavone@gmail.com>
A: <contenzioso@comunedirometta.it>; "Comune di Rometta" <segreteria@comunedirometta.it>
Data invio: martedì 11 febbraio 2014 18.06
Allega: Memoria conclusiva.pdf; Sentenza integrale n. 4533_13.pdf
Oggetto: Comune di Rometta / Vestiwor - Trib. di Palermo - Causa n. 306/11 RG

Spett. le Comune di Rometta,

vi rimetto, in allegato, la memoria conclusiva depositata in atti nell'interesse del Comune e la sentenza integrale n. 4533/13 dell'11/11/2013 con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 3450/2010 ed ha condannato il Comune di Rometta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui euro 101,00 per spese, oltre Iva e cpa con legge.

A seguito dell'esame della motivazione ritengo che vada proposta impugnazione, posto che il Tribunale non si è pronunciato sulla eccezione di inesigibilità del credito al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, determinata dalla mancanza di preventiva notifica della cessione del credito stesso al Comune, così come esposto negli atti di causa. Ciò a prescindere dagli ulteriori motivi di opposizione che ritengo vadano riproposti in sede d'appello, non essendo, a mio giudizio, condivisibile la decisione neanche a tal proposito. Nelle more, ho ricevuto dall'avvocato della Vestiwor S.r.l. il conteggio delle somme da corrispondere a titolo di spese processuali, ammontanti a complessivi euro 3.043,85 al lordo di iva (€ 548,89) e r.a. (€ 479,80). in merito a queste ultime vorrete, pertanto, farmi sapere a stretto giro se intendete corrisponderle (seppur con tutte le riserve del caso) spontaneamente o meno. In caso di risposta positiva provvederò a farvi avere le indicazioni per l'effettuazione dell'accredito.

Nel rammentarvi che in assenza di notifica della sentenza presso il procuratore, il termine per proporre impugnazione è di sei mesi dalla data di pubblicazione, decorrenti, nel caso in specie, dall'11/11/2013, rimango in attesa di conoscere le vostre determinazioni in merito alla proposizione dell'appello innanzi alla Corte d'Appello di Palermo e in tale intesa porgo distinti saluti.

Avv. Pavone Giuseppe
avv.giuseppe.pavone@gmail.com

Questo messaggio è inviato da uno studio legale ed il suo contenuto è riservato.

Chiunque per errore di trasmissione dovesse venire in possesso del presente documento e dei suoi allegati è invitato ad avvisare immediatamente il mittente, astenendosi dal divulgare e/o utilizzare il suo contenuto.

the information contained in this message may be confidential and is intended to be exclusively for the addressee.

Should you receive this message unintentionally, please do not use the contents

herein and notify the sender immediately by return e-mail.

Scrit. 4533/13
Proc. 9784/13
Rep. 7927/13

All'udienza del 11 novembre 2013 davanti al Giudice dott.ssa Sebastiana Ciardo sono presenti l'avv.to Alessandra Marinaro in sostituzione dell'avv.to Pavone e l'avv.to Calogero Scianò in sostituzione dell'avv.to Di Maria i quali si dichiarano pronti a discutere la causa;

L'avv.to Marinaro conclude come in atto di citazione e verbale di udienza del 12.12.2011 e si riporta alle note conclusive depositate;

L'avv.to Scianò, conclude come in comparsa di risposta e chiede che la causa venga decisa;

Il Giudice chiude il verbale alle ore 11,30 e si ritira in camera di consiglio per la decisione.

Riaperto il verbale alle ore 14,00, il Giudice dà lettura del seguente provvedimento:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile

Nella persona del Dott.ssa *Sebastiana Ciardo*, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 306 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2011

TRA

Comune di Rometta, in persona del Sindaco *pro tempore* (rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Pavone)

ATTORE - OPPONENTE

CONTRO

Vestiwork s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe De Maria)

CONVENUTA - OPPOSTA

~~~~~  
P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando;

rigetta l'opposizione proposta dal Comune di Rometta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2011, e conferma il decreto ingiuntivo n° 3450/2010, emesso dal Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2010 nei confronti di Vestiwork s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

condanna Comune di Rometta, in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rimborsare alla Vestiwork s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2500,00, di cui euro 101,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.

~~~~~  
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune di Rometta, in persona del Sindaco *pro tempore*, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 3450/2010, emesso dal Tribunale di Palermo in data 5 novembre 2010, con il quale veniva al medesimo ingiunto di pagare, in favore della società Vestiwork s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la complessiva somma di euro 10.590,62, oltre gli interessi di moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 25.10.2008 fino al soddisfo, oltre le spese del procedimento.

A fondamento dell'opposizione proposta eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale, e, nel merito, rilevava che la cessione del credito, conseguente alla cessione del ramo di azienda dalla Amico Pietro s.r.l. alla Vestiwork s.r.l., non era stata comunicata al debitore ceduto e nessun vincolo di natura obbligatoria era sorto tra l'opponente e la società opposta.

Evidenziava, ancora, che in ogni caso, il pagamento in favore dei fornitori delle attrezzature e beni consegnati alla U.N.A.C. di Rometta Marea, ad opera del Comune di Rometta era subordinato alla restituzione delle somme corrisposte, da parte dell'UNAC di Bari, con l'effetto che il relativo credito, fino a tale momento, doveva ritenersi inesigibile e comunque non dovuto dall'opponente.

Chiedeva, pertanto, in accoglimento di tutti i motivi di opposizione, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria.

Si costituiva nel giudizio la società opposta che contestava ogni difesa e richiamava, a fondamento del decreto ingiuntivo emesso, la nota prot. 14149 del 8.10.2009 con la quale il Comune di Rometta aveva richiesto espressamente alle imprese fornitrici di emettere nuove fatture intestate al predetto ente, pari all'80% dell'importo dovuto, a saldo del pagamento, con ciò accollandosi il debito dell'UNAC di Rometta.

Indi chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno per lite temeraria.

Tanto premesso, l'opposizione proposta è infondata ed è rigettata.

In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune di Rometta.

Difatti, il foro di Palermo è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale foro nel quale l'obbligazione, avente natura pecuniaria, doveva essere adempiuta, coincidente con il domicilio che aveva il creditore cedente al tempo della scadenza.

A riguardo, il Tribunale aderisce al noto principio secondo cui *“La determinazione della competenza per territorio impone di avere riguardo al luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre non assume alcun rilievo il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore, il quale consente unicamente al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Qualora, dunque, il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione deve ritenersi idonea a produrre lo spostamento del luogo dove l'obbligazione deve essere adempiuta, purché, oltre a essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario, la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento. (Fattispecie avente a oggetto la cessione di un credito già scaduto e la conseguente revoca*

del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice incompetente). (Tribunale Milano sez. VII, 23 maggio 2013, n. 7253).

Ora, risulta dall'atto di cessione del ramo di azienda (si veda atto notarile del 30.09.2009 nel fascicolo del procedimento monitorio) che la Amico Pietro s.r.l., al momento della cessione, aveva sede a Palermo in via Ingham n°1, e, dunque, in epoca antecedente al trasferimento del credito, fino al momento della sua scadenza coincidente con l'esaurimento della prestazione commissionata e l'emissione della fattura, in assenza di elementi probatori diversi, deve ritenersi che questa fosse la sede legale.

Sicché, in applicazione dei criteri enunciati nel menzionato art. 20 c.p.c., il luogo in cui la prestazione pecuniaria doveva eseguirsi, vale a dire la sede del creditore, radica la competenza davanti al Tribunale di Palermo.

Nel merito, il credito ingiunto, di cui alla fattura n° 843 del 24.8.2008, nasce dalla fornitura di attrezzature e beni ad opera della Amico Pietro s.r.l., destinati all'attività di protezione civile, in favore dell'Associazione di volontariato UNAC di Rometta Marea, - Associazione oggi cancellata dal registro del volontariato regionale di Protezione civile - il cui pagamento doveva seguire all'erogazione del contributo regionale da parte del Dipartimento Regionale della Protezione civile di Palermo per il tramite del Comune di Rometta.

La società creditrice, con atto notarile del 30 settembre 2009, ha ceduto il ramo di azienda alla Vestivork s.r.l., unitamente ai crediti maturati e non ancora riscossi al momento della cessione, tra i quali vi rientra il credito oggetto del presente giudizio.

Prima ancora di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria azionata, l'opponente lamenta l'inefficacia dell'avvenuta cessione nei suoi confronti per mancata comunicazione dell'atto di cessione del ramo di azienda.

A riguardo è utile premettere, che l'analisi deve muovere dalla peculiarità del giudizio di opposizione il cui quadro processuale principale che vede invertirsi la posizione solo processuale della parti, nel senso che colui che propone l'opposizione al decreto ingiuntivo riveste, solo formalmente, la veste di "attore", ritrovandosi davanti al Giudice nella medesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora il decreto non fosse stato mai pronunciato e, il convenuto formale, rimane nella sostanza attore.

In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.

Da tale assunto discende che, precipuamente, il creditore – opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale, in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto già nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie. E ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume appunto posizione sostanziale di convenuto (così, tra le tante, Cass. 17 novembre 1997 n° 11417).

In ordine alle caratteristiche e natura della cessione del credito, deve preliminarmente osservarsi che l'istituto riceve una disciplina di favore nell'inquadramento codicistico giacché realizza una seppur rudimentale circolazione del credito, favorendo l'intensificarsi dei traffici e degli scambi commerciali. Tuttavia, l'impianto normativo tradizionale, essendo costruito sulla regola dell'efficacia nei confronti del debitore ceduto solo in conseguenza della notificazione o accettazione ed esponendo il cessionario alle eccezioni opponibili al cedente, si è rivelato uno strumento poco efficiente e inadatto ad un sistema economico bisognoso oltre che di sicurezza anche di rapidità e speditezza nella circolazione della ricchezza.

L'argomento introduce la tematica e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e della opponibilità nei confronti dei terzi, disciplinata rispettivamente dagli artt. 1264 e 1265 c.c.

Posto che la cessione del credito è quel negozio mediante il quale il creditore cedente trasferisce il proprio diritto di credito, vantato nei confronti del debitore ceduto, ad un terzo che assume la veste di cessionario, l'istituto ripropone uno schema negoziale a causa variabile, prestandosi a soddisfare interessi di varia natura e si perfeziona con il solo consenso del cedente e del cessionario si da assumere la struttura di un negozio bilaterale che, peraltro in ossequio la principio dell'immediato effetto traslativo, realizza il trasferimento del credito senza l'intervento del debitore ceduto.

Ciò postula, invero, la necessità che quest'ultimo venga comunque tutelato attraverso la notificazione dell'avvenuta cessione richiesta, unitamente all'accettazione, quali atti che, pur lasciandolo estraneo al negozio traslativo, incidono sull'efficacia della cessione nei suoi confronti. In altri termini, il trasferimento del credito è comunque immediato ma affinché possa acquistare effetto nei confronti del debitore ceduto, anche allo scopo di proteggere la sua buona fede ed impedire che questi adempia nei confronti di colui non più titolare del diritto di credito, è necessario che venga al medesimo notificata ovvero che sia stata dallo stesso accettata.

Inoltre, la notificazione o l'accettazione, nel segnare il momento in cui assume efficacia il trasferimento del credito rispetto al debitore, risolve pure il conflitto con i terzi stabilendo che prevarrà quella cessione del medesimo credito che sia stata notificata per prima al debitore o che sia stata da questi accettata con atto avente data certa anteriore.

Analoga regola è prescritta anche per risolvere il conflitto con i creditori del cedente che agiscono esecutivamente sul credito giacché la cessione diventa ai medesimi opponibile solo se sia stata notificata o accettata in data anteriore al pignoramento (desumibile *a contrario* dall'art. 2914 n° 2 c.c.).

Dai superiori assunti, come già ritenuto nell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 10 maggio 2011 che qui deve intendersi integralmente richiamata, la comunicazione al debitore ceduto assume gli effetti propri dell'art. 1264 c.c. anche attraverso la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, e solo da quel momento produrrà tutti gli effetti del trasferimento previsti dalla norma.

Pertanto, l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, ad opera della Vestivork s.r.l., produce gli effetti della comunicazione/notifica della cessione del credito, del resto chiaramente indicata nel ricorso in monitorio.

Quanto al fondamento della pretesa, ogni motivo di opposizione sul punto, deve essere disatteso.

La complessa vicenda dalla quale sorge il credito ingiunto, emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile, presso la Presidenza della Regione siciliana ha erogato un contributo, pari ad euro 31.530,62, a titolo di rimborso spese sostenute a sostegno dell'attività di volontariato, assegnato all'Associazione di volontariato U.N.A.C. - Unione Nazionale Arma Carabinieri - di Rometta per l'acquisto di attrezzature.

A seguito di presentazione delle fatture, emesse dalle imprese fornitrici, il Comune di Rometta versava direttamente la somma di euro 22.166,62, pari all'80% delle spese sostenute, all'UNAC di Rometta Marea con emissione del relativo mandato di pagamento in favore del legale rappresentante dell'Associazione, tale Alessandro Previti (si veda Determinazione del Responsabile Area del Comune di Rometta del 18.3.2008).

Stante il mancato pagamento dei fornitori ad opera dell'UNAC di Rometta, successivamente cancellata dal registro delle Associazioni di volontariato, accreditate presso il Dipartimento regionale della Protezione civile (se ne dà atto nella nota prot. 11352 del 22.7.2008), il Comune di Rometta con nota prot. 4513 del 23 settembre 2008,

comunicava alla ditte fornitrici che, ai fini di ottenere il pagamento di quanto loro dovuto, avrebbero dovuto:

1) emettere una nota di credito dell'intero importo fatturato, a favore dell'UNAC di Bari nella quale chiarire di non vantare più alcuna ragione di credito nei confronti dell'Associazione;

2) emettere fattura, pari al 20% del compenso per l'intera fornitura, intestata ad Alessandro Previti;

3) emettere fattura, pari all'80% a saldo del compenso per l'intera fornitura, intestata al Comune di Rometta, che avrebbe provveduto al successivo pagamento.

Ora, seppur nella nota si condizioni l'assolvimento di siffatto obbligo all'avvenuta restituzione delle somme ad opera dell'UNAC di Bari, a ciò specificamente intimata, certamente tale indicazione nessun effetto condizionante può esplicare rispetto all'obbligo di pagamento del corrispettivo per le forniture che le società hanno regolarmente eseguito, del resto, mai contestato dal Comune opponente, il cui diritto consegue, nell'ambito del contratto sinallagmatico, all'adempimento della correlativa prestazione (si veda verbale di accertamento della consistenza dei beni ed attrezzature consegnate dalla Amico Pietro s.r.l., allegato n° 13 produzione opponente).

Nella specie, infatti, come anche indicato nella nota trasmessa dalla Presidenza Dipartimento della Protezione civile del 30.3.2009, l'art. 20 del regolamento in materia di erogazione dei contributi in favore delle Associazioni di volontariato, prevede che il contributo venga erogato in un'unica soluzione al Comune di pertinenza presso cui risiede l'organizzazione beneficiaria, il quale deve provvedere al successivo accredito solo previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa.

Il Comune di Rometta, il quale ha erogato il contributo all'UNAC di Rometta, con le indicazioni contenute nella 4523/2008 si è di fatto accollato il debito gravante sull'Associazione, dando d'altra parte indicazioni ai creditori di emettere note di credito, inducendoli di fatto a rinunciare alla propria pretesa, così trasferita direttamente all'Ente.


Né può ritenersi suscettibile di trasferimento il rischio dell'insolvenza dell'UNAC di Bari nella restituzione delle somme poiché, non solo tale rischio è stato assunto e gestito direttamente dal Comune ma gli stessi creditori, avendo di fatto rinunciato ad ogni credito nei confronti dell'Associazione, hanno così consumato ogni azione nei confronti dell'originario debitore.

Piuttosto, deve osservarsi che, con l'atto contenuto nella predetta nota, di provenienza del Comune opponente, si è determinato l'accollo, ossia il trasferimento

dell'obbligazione in capo all'ente comunale unicamente tenuta al pagamento del corrispettivo delle forniture, correttamente eseguite dalla Amico Pietro s.r.l. e trasferite alla Vestiwork s.r.l., odierna opposta.

Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

Il Cancelliere
Pietro Carlo

TRIBUNALE DI PALERMO
TUOLO GENERALE CIVILE
★ 10 DIC. 2013 ★
E copia conforme all'originale
Il Funzionario Giudiziario

USO APPELLO

Funzionario Civile
Maria Longobardi

REGISTRATO DIRETTORE GENERALE ART. 363 ED 364
CANTIERI MILITARI - PALERMO - ITALIA
LABORATORIO DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA
PAG. 10 DIC. 2013

VIA CONSOLARE VALERIA N. 81
98125 - MESSINA
TEL. +39 090 2929904 / +39 0908968600
FAX +39 0908967510
@MAIL: AVV.GIUSEPPE.PAVONE@PEC.IT

TRIBUNALE DI PALERMO
MEMORIA CONCLUSIVA

Per il **Comune di Rometta**, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pavone giusta procura in atti;

CONTRO

- **Vestiwork S.r.l.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Maria, giusta procura in atti.

----- 0 -----

Il ricorso da cui è scaturito il decreto ingiuntivo opposto, è stato depositato in data 05/10/2010. A tale data il credito azionato non era (quantomeno) esigibile, posto che la cessione del ramo d'azienda dalla Amico Pietro S.r.l., con gli inerenti crediti, non era stata ancora notificata al Comune di Rometta.

La circostanza è pacifica, posto che la stessa controparte ha riconosciuto di avere notificato l'avvenuta cessione "implicitamente" con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e quindi in epoca successiva, sia alla richiesta di decreto ingiuntivo, sia all'emissione dello stesso.

A nulla può rilevare che la cessione del credito può essere notificata anche con la domanda giudiziale, posto che tale possibilità riguarda esclusivamente la domanda introdotta con atto di citazione, in cui tutti gli effetti della domanda (ivi compreso quello della notifica della cessione del credito) si verificano, contestualmente, al momento della notifica al destinatario - debitore ceduto. Da ciò consegue, che nel momento stesso in cui l'atto di citazione viene notificato, la cessione del credito diventa contestualmente efficace nei confronti del debitore ceduto.

Nel caso di specie, invece, al momento del deposito del ricorso, ossia della proposizione della domanda, la cessione del credito non è ancora efficace nei confronti del debitore ceduto, posto che solo con la successiva notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, il destinatario può avere notizia dell'avenuta cessione del credito.

Poiché per il procedimento monitorio, **l'art. 633 c.p.c. prevede espressamente come condizioni di ammissibilità della domanda, che al momento del deposito del ricorso (non della notifica con il pedissequo decreto)** il credito sia certo, liquido ed esigibile, va da sé che, nel caso di specie, controparte non avrebbe potuto richiedere il provvedimento monitorio **e comunque, il Tribunale, in mancanza di prova della preventiva notifica della cessione di credito (condizione di efficacia ex art. 1264 c.c.), non avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo, attesa (quanto meno) l'inesigibilità del credito.**

L'opposizione va quindi, già su tale punto, accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

10/10/2010

VIA CONSOLARE VALERIA N. 81
98125 - MESSINA
TEL. +39 090 2929904 / +39 0908968600
FAX +39 0908967510
@MAIL: AVV.GIUSEPPE.PAVONE@PEC.IT

==== 00 =====

Si ribadisce, che il Comune di Rometta non aveva mai avuto alcun rapporto con la Vestiwork S.r.l. e fino alla notifica del decreto ingiuntivo opposto non aveva mai avuto neanche notizia della cessione del credito riferita ex adverso.

Pertanto, la società opposta, **al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia al momento della proposizione della domanda**, non poteva pretendere alcunchè, in quanto **la condizione di efficacia della cessione non si era ancora verificata** nei confronti dell'Ente in questione.

Tenuto conto dell'assenza di qualsiasi rapporto tra la Vestiwork S.r.l. e il Comune di Rometta e, quindi, **dell'inesistenza di qualsiasi obbligazione da adempiere al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e quindi della proposizione della domanda**, controparte non avrebbe neanche potuto avvalersi del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c. per proporre l'azione monitoria, ma avrebbe dovuto individuare la competenza territoriale con riferimento al foro generale.

Si rammenta, infatti, che **ai sensi dell'articolo 5 c.p.c.** " ... la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente dallo stato di fatto **esistente al momento della proposizione della domanda**

Ne consegue che anche l'eccezione di **incompetenza territoriale** del Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Messina sollevata con l'opposizione è fondata e va accolta.

-- == 000 == ---

Per quant'altro il Comune di Rometta si riporta a quanto esposto, dedotto, eccepito e chiesto con l'atto di opposizione introduttivo del giudizio e nei successivi atti e verbali di causa, insistendo per l'accoglimento delle domande, eccezioni e difese ivi formulate, ivi inclusa la domanda di condanna della società opposta alla restituzione in suo favore della somma di € 14.202,40 pagatale a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, come specificato a verbale all'udienza del 10.12.2011.

Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.

Messina-Palermo, lì 29/11/2012


Avv. Giuseppe Pavone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Alberto Magazù

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott.ssa Maria Catanzaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/03/2014



Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/03/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 03/03/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi il 4/03/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 04/03/2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale